Tiratura

Lettori

07-MAG-2015

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi da pag. 28

SPORT DILETTANTISTICO/ L'Agenzia: le associazioni continuano a perdere i benefici

Al sicuro lo sponsor e gli atleti

Niente sanzioni per cash oltre soglia e per chi lo riceve

DI VALERIO STROPPA

l fisco cambia rotta su pagamenti e incassi delle associazioni sportive dilettantistiche. Le Asd che violano l'obbligo di tracciabilità delle operazioni superiori a 1.000 euro (516,46 euro fino al 31 dicembre 2014) continueranno a perdere i benefici fiscali di legge e andranno incontro a una sanzione da 258 a 2.065 euro. Tuttavia gli uffici non procederanno più al disconoscimento del costo di sponsorizzazione in capo al soggetto erogante, nel caso di somme percepite dall'Asd, né alla tassazione a carico all'atleta o dirigente, nel caso di somme erogate dall'Asd. A chiarirlo è l'Agenzia delle entrate, che con la risoluzione n. 45/E di ieri fornisce una nuova interpretazione in merito alle violazioni dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Asd.

La legge n. 133/1999 dispone infatti il divieto all'utilizzo del contante per le operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro (in precedenza 516,46 euro). In caso contrario, i verificatori provvedono in primo luogo a revocare le agevolazioni fiscali riservate dalla legge n. 398/1991 alle Asd: tassazione forfetaria del reddito nella misura del 3% dei proventi, benefici Iva e semplificazione degli obblighi

In aggiunta, finora gli uffici procedevano a carico di atleti e dirigenti sportivi che percepivano le somme dall'Asd in violazione dell'obbligo di tracciabilità. Nello specifico, veniva disapplicata la franchigia Irpef prevista dall'articolo 69 del Tuir, che esenta da tassazione i compensi fino a 7.500 euro annui. Inoltre, nel caso di somme incassate dall'Asd a titolo di sponsorizzazione, le Entrate negavano la deducibilità del relativo costo in capo all'impresa erogante, recuperandolo a imposizione.

Una situazione che nel corso degli anni ha dato luogo a un vasto contenzioso. In giudizio i contribuenti contestavano però la vigenza dell'articolo 4, comma 3 del dm n. 473/1999, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 342/2000 e, quindi, la legittimità della pretesa impositiva. Un'interpretazione che trova ora concorde l'amministrazione finanziaria. «Dopo le modifiche recate, con decorrenza 1º gennaio 2000, dalla legge n. 342/2000», spiega la risoluzione, «l'inosservanza della tracciabilità dei pagamenti e versamenti comporta, in capo all'Asd, la decadenza dalle agevolazioni della legge n. 398/1991 e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del dlgs n. 471/1997, ossia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro».

Da qui l'invito alle direzioni provinciali ad abbandonare i contenziosi in essere, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

© Riproduzione riservata—



